

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1808 del 21/04/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZO AD USO INDUSTRIALE COMUNE: CONSELICE (RA) TITOLARE: GOLFERA SPA CODICE PRATICA N. BO19A0064
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1866 del 21/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventuno APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZO AD USO INDUSTRIALE

**COMUNE:** CONSELICE (RA)

**TITOLARE:** GOLFERA SPA

**CODICE PRATICA N.** BO19A0064

### **IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DELL'UNITA' DEMANIO IDRICO**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico per l'Unità Demanio Idrico alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**vista l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/190713 del 12/12/2019 (procedimento BO19A0064) con la quale la ditta GOLFERA SPA C.F.: 00699130399, con sede legale in Via dell'Industria n. 6/8 del comune di Conselice (RA), ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- mediante due nuovi pozzi da perforare sul terreno di proprietà distinto al NCT del comune di Conselice al Foglio 3 mappale 583, fino alla profondità massima di 160 m dal p.c. con diametro massimo di perforo di 450 mm; da completare: con una colonna di rivestimento di 200 mm di diametro, con un unico tratto filtrante compreso tra 80 e 100 o tra 150 e 160 m di profondità, a seconda degli esiti della perforazione esplorativa; con una elettropompa sommersa di 5,5 KW e dispositivi di misura di volume;

- con una portata massima da ogni pozzo di 6 l/s per complessivi 60.000 mc/a, come somma dei prelievi fatti da entrambi i pozzi, ad uso industriale di produzione alimentare (salumi) di cui circa l'80% a servizio del processo produttivo e circa il 20% per refrigerazione e conservazione materie prime e prodotti finiti; i pozzi sono usati uno per volta, mantenendo l'altro di riserva;

**considerato** che l'istanza è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

**considerato** che i pozzi non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n.24 del 05/02/2020, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** dei pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001:

- dalla Provincia di Ravenna, acquisito agli atti al Prot. n. PG/2020/17880 del 04/02/2020;

- dall'Agenzia ATERSIR acquisito agli atti al Prot. n. PG/2020/14965 del 30/01/2020;

**vista** la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/53696 del 10/04/2020, con la quale la ditta istante, nelle more del procedimento istruttorio, ha richiesto la possibilità di estendere la perforazione dei pozzi fino alla profondità massima di 300 m, avendo acquisito nuovi dati stratigrafici del sottosuolo d'interesse che documenterebbero l'esistenza di acquiferi produttivi a profondità comprese tra 180 e 294 dal p.c.;

**ritenuto** che la nuova richiesta della ditta istante non confligge con l'espressione dei pareri già rilasciati dalle amministrazioni competenti e che pertanto non è necessario procedere ad una nuova richiesta di parere;

**verificato** che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di

gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione:**

**1. interessa,** ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C):

- fino alla profondità di 164 dal p.c., il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS,* con soggiacenza piezometrica compresa tra 5 e 0 m e trend positivo;

- oltre la profondità di 164 dal p.c., il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI,* con soggiacenza piezometrica compresa tra 10 e 5 m e trend positivo,

entrambi caratterizzati: - da stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, per i quali pur in assenza di impatti significativi, sono comunque segnalate pressioni per prelievi idrici di diverso uso; - da abbassamento del suolo con velocità costante compresa tra -7,5/-5,0 mm/a nei periodi 2006-2011 e 2011-2016, con persistenza di un cono di depressione in corrispondenza proprio dell'area di prelievo;

**2.** ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*" **non comporta un rischio ambientale (attrazione)** per entrambi i corpi idrici di potenziale interesse, per impatto *moderato* e criticità *bassa*;

**ritenuto** che:

- a parità di condizioni di stato quantitativo, sia da preferire che la derivazione avvenga nel corpo idrico *confinato superiore* in condizioni piezometriche migliori rispetto a quello *inferiore*;

- a parità di rischio ambientale, per gli usi non pregiati (diversi dal consumo umano) è da privilegiare lo sfruttamento dell'acquifero più superficiale, così come raccomandato nella DGR 1195/2016 della Regione Emilia Romagna;

- in presenza di pressioni per prelievi di diverso uso e, a livello locale, di condizioni persistenti di subsidenza, sia opportuno verificare la possibilità di limitare i volumi di

prelievo richiesti in concessione attraverso una valutazione dei consumi idrici e di fattibilità di misure di risparmio idrico;

**vista** l'analisi dei consumi idrici e di fattibilità di misure di risparmio idrico acquisita agli atti al Prot. n. PG/2020/48540 del 31/03/2020, dalla quale si evince che la ditta istante ha tenuto conto di tutte le misure di risparmio adottabili, ovvero di utilizzo di acqua osmotizzata nel raffreddamento degli impianti frigoriferi e di utilizzo di acqua di scarto di osmosi nel lavaggio dei filtri di deferrettizzazione, con un risparmio di circa 2500-3000 mc/a;

**considerato** che dalla medesima documentazione è emerso che:

- tutte le utenze idriche richiedono il requisito di potabilità dell'acqua, sia quelle strettamente necessarie alla produzione alimentare sia quelle igienico-sanitarie, con l'unica eccezione delle acque di raffreddamento dei frigoriferi;

- il fabbisogno idrico complessivo è pari a 1600 mc/settimana ovvero di 320 mc/giorno per 5 giorni lavorativi di 10 ore, di cui 30 mc/giorno per gli usi esclusivi di raffreddamento frigoriferi; cui corrisponde una portata massima di esercizio di 8 l/s;

- il suddetto fabbisogno di portata è stato calcolato tenendo conto senza differenziarlo anche del contributo dell'acquedotto pubblico di acqua potabile, in quanto nella rete idrica di progetto è previsto di mescolare in un unico serbatoio di accumulo sia le acque dei pozzi sia quelle di acquedotto prima del rilancio alle singole utenze;

**considerato** che per quanto riguarda la concessione di utilizzo potabile delle acque prelevate dai pozzi deve essere preventivamente acquisito agli atti del procedimento ai sensi dell'art. 12 del RR n 41/2001 il parere di conformità all'uso consumo umano da parte dell'Azienda Unità sanitaria locale, come definito dall'art. 2 del D.Lgs n. 31/2001, ai fini delle verifiche previste dall'art. 8 del decreto medesimo;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio

dell'Autorizzazione alla perforazione dei due pozzi, con le modalità di progetto presentate, alle condizioni indicate nel presente atto, tra cui, in particolare:

- di perforare i pozzi fino alla profondità di 164 m per utilizzare in ordine di priorità gli acquiferi presunti di progetto tra 80-100 m e 150-160 m o altri eventualmente presenti a profondità anche minori, tenendo conto di un fabbisogno di portata massima di esercizio di 6 l/s. La possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massima 300 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alle profondità stabilite e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

- la concessione potrà essere rilasciata, inizialmente, soltanto per gli usi industriali di raffreddamento degli impianti frigoriferi per un volume annuo stimato di 6900 mc/a (tenuto conto di un fabbisogno di 150 mc/settimana e di 46 settimane/anno di produzione); l'estensione della concessione a tutti gli altri usi industriali richiesti sarà rilasciata solo successivamente alla acquisizione agli atti del parere favorevole di conformità all'uso consumo umano;

**verificato** che sono state versate le spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta GOLFERA SPA C.F.: 00699130399, con sede legale in Via dell'Industria n. 6/8 del comune di Conselice (RA), **l'autorizzazione alla perforazione**

di due nuovi pozzi sul terreno distinto al NCT del comune di Conselice al Foglio 3 mappale 583, **alle seguenti condizioni:**

- di perforare i pozzi fino alla profondità di 164 m per utilizzare in ordine di priorità gli acquiferi presunti di progetto tra 80-100 m e 150-160 m o altri eventualmente presenti a profondità anche minori, tenendo conto di un fabbisogno di portata massima di esercizio di 6 l/s. La possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massima 300 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alle profondità stabilite e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche.

L'Autorizzazione è inoltre assoggettata al rispetto delle ulteriori seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione **è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001:

- inizialmente, soltanto per gli usi industriali di raffreddamento degli impianti frigoriferi per un volume annuo stimato di 6900 mc/a; l'estensione della concessione a tutti gli altri usi industriali richiesti sarà rilasciata solo successivamente alla acquisizione agli atti del parere favorevole di conformità all'uso consumo umano;

b) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

c) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

e) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

g) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**" parte integrante e sostanziale della presente determina, con facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

**2)** di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**3)** di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

**4)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

**5)** di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Ubaldo Cibir

## **PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**

### **Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione**

1) la perforazione dovrà essere eseguita fino alla profondità di 164 m per utilizzare in ordine di priorità gli acquiferi presunti di progetto tra 80-100 m e 150-160 m o altri eventualmente presenti a profondità anche minori, tenendo conto di un fabbisogno di portata massima di esercizio di 6 l/s. La possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massima 300 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alle profondità stabilite e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche. In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta in concessione, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

#### **Cautele da rispettarsi durante la perforazione**

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

#### **Smaltimento materiali di perforazione**

11) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle prove di pompaggio dei pozzi e dei piezometri, dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

#### **Variazioni in corso d'opera**

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

#### **Comunicazioni**

13) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare:  
a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;  
b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;**

- **una Relazione Tecnica** contenente la descrizione: dei lavori e delle prove in situ eseguite (tra cui è obbligatoria quella prevista al comma 5, lettere a e b, dell'art. 16 del RR 41/2001, in caso di portate massime di concessione superiori a 5 l/s), con dati e relative elaborazioni; dell'ubicazione dei pozzi e della rete idrica di collegamento alle utenze su planimetria catastale aggiornata; della stratigrafia e del completamento dei pozzi; delle caratteristiche tecniche delle pompe di prelievo e delle tubazioni di mandata; dei punti d'installazione dei vari misuratori di volume installati;

14) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**